

REGOLAMENTO (CE) N. 3199/94 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1994
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

| (ECU/t) | | | (ECU/t) | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| Codice prodotto | Destinazione (1) | Ammontare delle restituzioni (2) | Codice prodotto | Destinazione (1) | Ammontare delle restituzioni (2) |
| 1006 20 11 000 | 01 | 215,00 | 1006 30 65 100 | 01 | 269,00 |
| 1006 20 13 000 | 01 | 215,00 | | 02 | 275,00 |
| 1006 20 15 000 | 01 | 215,00 | | 03 | 280,00 |
| 1006 20 17 000 | — | — | | 04 | 269,00 |
| 1006 20 92 000 | 01 | 215,00 | 1006 30 65 900 | 01 | 269,00 |
| 1006 20 94 000 | 01 | 215,00 | | 04 | 269,00 |
| 1006 20 96 000 | 01 | 215,00 | 1006 30 67 100 | — | — |
| 1006 20 98 000 | — | — | 1006 30 67 900 | — | — |
| 1006 30 21 000 | 01 | 215,00 | 1006 30 92 100 | 01 | 269,00 |
| 1006 30 23 000 | 01 | 215,00 | | 02 | 275,00 |
| 1006 30 25 000 | 01 | 215,00 | | 03 | 280,00 |
| 1006 30 27 000 | — | — | | 04 | 269,00 |
| 1006 30 42 000 | 01 | 215,00 | 1006 30 92 900 | 01 | 269,00 |
| 1006 30 44 000 | 01 | 215,00 | | 04 | 269,00 |
| 1006 30 46 000 | 01 | 215,00 | 1006 30 94 100 | 01 | 269,00 |
| 1006 30 48 000 | — | — | | 02 | 275,00 |
| 1006 30 61 100 | 01 | 269,00 | | 03 | 280,00 |
| | 02 | 275,00 | | 04 | 269,00 |
| | 03 | 280,00 | 1006 30 94 900 | 01 | 269,00 |
| | 04 | 269,00 | | 04 | 269,00 |
| 1006 30 61 900 | 01 | 269,00 | 1006 30 96 100 | 01 | 269,00 |
| | 04 | 269,00 | | 02 | 275,00 |
| 1006 30 63 100 | 01 | 269,00 | | 03 | 280,00 |
| | 02 | 275,00 | | 04 | 269,00 |
| | 03 | 280,00 | 1006 30 96 900 | 01 | 269,00 |
| | 04 | 269,00 | | 04 | 269,00 |
| 1006 30 63 900 | 01 | 269,00 | 1006 30 98 100 | — | — |
| | 04 | 269,00 | 1006 30 98 900 | — | — |
| | | | 1006 40 00 000 | — | — |

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione.